BANCA D'ITALIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 11° aggiornamento del 29 novembre 2001

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Aggiornamenti (*):

- 1° Aggiornamento del 18 novembre 1991: Ristampa integrale.
- 2° Aggiornamento del 25 giugno 1992: Ristampa integrale.
- 3° Aggiornamento del 1° aprile 1993: Avvertenze generali, pag 14. Abrogati i capitoli V e VI.
- 4° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.
- 5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995: Ristampa integrale.
- 6° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Abrogata la "Parte Seconda" (decorrenza gennaio 1997).
- 7° **Aggiornamento del 30 luglio 1997**: Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).
- 8° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).
- 9° **Aggiornamento del 6 agosto 1999**: Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).
- 10° Aggiornamento del 25 maggio 2000: Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).
- 11° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).

^(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Sot	tosezione 2 – Rischio specifico su titoli di debitoV.2.1
Sot	tosezione 3 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati e non quotatiV.3.1
Sott	tosezione 4 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m
Sott	tosezione 5 – Rischio di cambio
Sot	tosezione 6 – Rischio di regolamento
Sot	tosezione 7 – Rischio di controparteV.7.1
Sot	tosezione 8 – Rischio di concentrazione
Sot	tosezione 9 – Altri rischiV.9.1
Sot	tosezione 10 – Rischio di creditoV.10.1
Sott	tosezione 11 – Riepilogo coperture patrimonialiV.11.1
Sezione VI. Informazioni sulle attività esercitate	
Sezione VII. Segnalazioni statistiche	
Sezione VIII. Bilancio e situazione semestrale dei conti	
	AGENTI DI CAMBIO
1	Premessa1
2	Termini e modalità di invio delle segnalazioni2
3	Schema di segnalazione
3.1	Istruzioni per la compilazione



8. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l'indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Avvertenze generali

VALUTA

La classificazione per valuta è richiesta nelle segnalazioni di cui alla sezione III, sottosezione 1 e sezione V, sottosezioni 1 e 5. Fermo restando che le segnalazioni devono essere effettuate in euro, i dati sono ripartiti in funzione della specifica unità di conto nella quale sono espressi, secondo la codifica dell'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.). Inoltre, è previsto un codice convenzionale per le valute "residuali" (cfr. art. 37 del Regolamento). Sezione: III – Portafoglio e posizioni in contratti derivati e pronti contro termine

Sottosezione: 1 – Titoli e contratti derivati

Alcune delle voci dalla presente sottosezione sono ripartite in funzione dell'attributo "residenza"; quest'ultimo si riferisce alle controparti delle operazioni e non ai valori mobiliari oggetto di segnalazione.

Nelle voci della presente sottosezione il valore di mercato è rappresentato:

- *a)* per i valori mobiliari quotati, dal prezzo rilevato alla data di riferimento della segnalazione. In particolare:
 - per i futures su indici di borsa (es. FIB30) dovrà essere indicato il capitale di riferimento del contratto moltiplicato per il valore dell'indice alla data di riferimento della segnalazione;
 - per i futures su titoli di debito reali e nozionali (es. futures negoziati sul MIF) andrà indicato il capitale di riferimento per il prezzo di mercato del future alla data di riferimento della segnalazione;
 - per le opzioni andrà indicato il valore di mercato (premio) delle stesse;
- b) per i valori mobiliari non quotati, dal presumibile valore di realizzo.

Per i titoli di debito si fa riferimento al corso secco.

Le sottovoci relative al valore nominale o al capitale di riferimento richiedono l'indicazione:

- *a)* per i titoli di debito in portafoglio e per le operazioni su titoli di debito non regolate, del valore nominale;
- b) per i contratti derivati con scambio di capitali, del prezzo convenuto ("strike price"). In particolare:
 - per le opzioni e i valori mobiliari similari con titoli sottostanti, ivi compresi i contratti " $ISO\alpha$ ", dovrà essere indicato il prezzo convenuto ("strike price");
 - per i futures su titoli reali andrà indicato il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del future alla data del contratto;
- c) per i contratti derivati senza scambio di capitali e per quelli su valute, del capitale di riferimento (eventualmente convertito al cambio corrente). In particolare:
 - per le opzioni su indici di borsa (es. MIBO30) dovrà essere indicato il capitale di riferimento moltiplicato per il valore di base dell'indice;
 - per le opzioni su futures (es. MTO) andrà indicato il valore del capitale di riferimento;
 - per le altre opzioni, andrà indicato il valore del capitale di riferimento;
 - per i futures su titoli nozionali (es. futures trattati al MIF) andrà indicato il capitale di riferimento;
 - per i futures su indici di borsa (es. FIB30) dovrà essere indicato il capitale di riferimento per il valore di base dell'indice;
 - per i contratti derivati su valute, andrà indicato il capitale di riferimento (eventualmente convertito in euro al cambio corrente);

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali Sottosezione: 5 – Rischio di cambio

Voce:

44250

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale. Non rilevano pertanto, ai fini del rischio di cambio, tutte le posizioni espresse in euro.

0 0

Ai fini della determinazione delle posizioni nette valgono le disposizioni che seguono.

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.

Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta (¹), ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza, ivi comprese le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

L'acquisto (vendita) di una opzione call e la vendita (acquisto) di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie (debitorie) su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta".

I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro euro sono equiparati a una posizione debitoria (creditoria) sulla valuta da consegnare (ricevere).

I titoli in valuta assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente sono computati secondo i criteri indicati in premessa alla presente sezione.